

 **SINDACATO DEGLI AVVOCATI  
DI FIRENZE E TOSCANA**

fondato il 29 giugno 1948  
aderente all'Associazione Nazionale Forense - ANF  
www.sindacatoavvocatifirenze.it



Firenze, 4 aprile 2018

Ecc.ma  
Presidente del Tribunale di Firenze

Via email all'indirizzo:  
[tribunale.firenze@giustizia.it](mailto:tribunale.firenze@giustizia.it)

Egr. Sig.  
Presidente del Consiglio dell'Ordine  
degli Avvocati di Firenze

Via email all'indirizzo:  
[presidenza@ordineavvocatifirenze.eu](mailto:presidenza@ordineavvocatifirenze.eu)

Oggetto: *Prassi osservata dal Tribunale di Firenze in materia di esecuzioni immobiliari*

Eccellentissimi Presidenti,

A seguito di alcune segnalazioni pervenute da colleghi del Foro, il Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana ha appreso di una prassi recentemente adottata dal Tribunale di Firenze, Ufficio Esecuzioni Immobiliari, che desta notevoli perplessità.

Si tratta della delega dell'udienza di discussione del progetto di distribuzione ad un professionista diverso da quello delegato alle operazioni di vendita; professionista che parrebbe essere preferibilmente individuato in un dottore commercialista, almeno esaminando i modelli di incarico in possesso degli addetti ai lavori.

Tale prassi, se confermata, dovrà, a nostro avviso, essere oggetto di ripensamento poiché, per quanto paia essere giustificata dalla problematica dei carichi di lavoro dell'ufficio e dalla possibilità offerta dalle "buone prassi" pubblicate dal CSM con la circolare del



**SINDACATO DEGLI AVVOCATI  
DI FIRENZE E TOSCANA**

fondato il 29 giugno 1948  
aderente all'Associazione Nazionale Forense - ANF  
[www.sindacatoavvocatifirenze.it](http://www.sindacatoavvocatifirenze.it)

13.10.17, rischia di essere estremamente dannosa per la procedura esecutiva.

Essa comporta, infatti, un'irragionevole e gravosa duplicazione di costi per una stessa fase della procedura esecutiva. Invero, non si comprende perché l'udienza di discussione del progetto di riparto, predisposto dal professionista delegato alla vendita, debba essere delegata ad un professionista diverso rispetto a quello che ha curato le precedenti fasi.

Le problematiche segnalate dal Tribunale, ben potrebbero essere risolte delegando l'udienza di discussione del progetto di riparto allo stesso professionista che ha curato la vendita (che già conosce la storia del fascicolo e che, tra l'altro, è già stato liquidato dal G.E. per detta fase), anziché incaricare un soggetto diverso, cui competerebbero, ovviamente, compensi ulteriori.

Qualora si intendesse, comunque, continuare ad osservare tale discutibile prassi, non si vede per quale motivo ne dovrebbero essere esclusi gli avvocati, i quali svolgono regolarmente l'incarico di Delegato alla Vendita e sono, quindi, in possesso delle competenze necessarie a svolgere anche tale ulteriore adempimento.

Con osservanza.

Il presidente del Sindacato  
degli Avvocati Firenze e Toscana  
Avv. Alessandro Mori